

COMUNE DI ASSORO (EN)

Ordinanza n° 42 del 16 NOV. 2016

IL SINDACO

ALBO
COMUNE DI ASSORO (EN)
Prot. n° <u>1173</u>
del <u>16/11/2016</u>
del <u>01/12/2016</u>

VISTO il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 592 del 15.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

VISTO il DPR 317/96;

VISTO il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;

VISTO il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;

VISTA la Legge 833/78;

VISTO il D.L.vo 502/92;

VISTO il D.L.vo 517/93;

VISTE le LL.RR. 30/93 e 33/94;

VISTI i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;

VISTA l'O.M. 28/05/2015 recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.

VISTO il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;

VISTA la nota di ASPD CATANIA del 7/11/2016 prot. n. 1338¹³⁴⁰ con la quale si comunica il riscontro di lesioni dovute a TUBERCOLOSI in seguito alla visita ispettiva post mortem di n. 11 capi della specie bovini macellati presso L'IMPIANTO DI MACELLAZIONE IT 584/11 CE DI PATERNÒ in data 04/11/2016 e provenienti dall'allevamento sito in C.da C.DE CAPOBIANCO E SALICE agro di ASSORO, censito in BDN con codice aziendale IT003EN046, condotto da DI MARCO SEBASTIANO nato/a a TORTORICI il 01/01/1953 e residente a TORTORICI in via VIA SCETI 253

SENTITO il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale della A.S.P. DI ENNA

ORDINA

- a) il sequestro fiduciario in C.da C.DE CAPOBIANCO E SALICE agro di ASSORO di tutti i bovini e le specie sensibili presenti in azienda;
- b) distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché dei vitelli nati morti oppure morti subito dopo la nascita;
- c) disinfezione dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei contenitori, sotto controllo ufficiale, entro sette giorni dalla eliminazione dei bovini infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
- d) divieto di monta;
- e) mungitura degli animali sieronegativi prima di quelli infetti e/o sospetti e disinfezione delle attrezzature;
- f) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'avvio alla macellazione da rilasciarsi a cura del Servizio di Sanità Animale della suddetta ASL;
- g) identificazione immediata dei vitelli nati da madri infette i quali devono essere allevati in condizioni d'isolamento e sottoposte alle opportune prove diagnostiche;
- h) divieto di utilizzo per il consumo umano del latte prodotto da tutti i bovini presenti nell'allevamento; impiego del latte prodotto dalle bovine infette unicamente per l'alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento previo trattamento termico di risanamento adeguato;
- i) rimozione dall'allevamento del latte delle bovine sieronegative in contenitori separati ed identificati, soltanto se destinato a caseifici dotati di attrezzature per il risanamento dello stesso mediante trattamento di pastorizzazione;
- j) immediata distruzione con il fuoco o l'interramento, previa aspersione con apposito disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale sia venuto a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- k) sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali, idonea disinfezione e conservazione dello stesso per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere trattati i liquami;
- l) il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei settimane abbiano fornito esito negativo a due prove ufficiali, così come previsto dall'art. 11 del D.M. 15/12/1995 n° 592;
- m) Il Sig./la Sig.ra Dr. IZZO SEBASTIANO è incaricato/a e pertanto responsabile della esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza allo stesso notificata e di quanto prescritto dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dal D.M. n° 592 del 15.12.1995;
- n) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza.

DATA
16 NOV. 2016



IL SINDACO